



Organi di Giustizia

TRIBUNALE FEDERALE
Avv. Luigi Musolino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 10/17

Dec. n. 2/18

Il giorno 12 gennaio 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Gloria Brancher - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

CASTELLINI Ivan, nato il 2.08.1970 a Castel Goffredo (MN) ed ivi residente alla via Strada Caselle, 13/b, tesserato FMI con il M.C. "RMU RACING" con tessera n. 17060244;

incolpato di:

violazione dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia, perché in data 28.10.2017, alle ore 21:05, postava un commento pubblico sulla pagina Facebook del Campionato Italiano Velocità del seguente tenore: **“La nostra federazione è inutile ed inesistente anche il progetto giovani è una scusa per mangiarci dentro...”**.

Svolgimento del processo

Con atto di deferimento del 27.11.2017, il Procuratore federale disponeva il deferimento di CASTELLINI Ivan al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe. Con decreto ex art. 87 R.d.G. del 1°.12.2017, veniva disposta la citazione del predetto deferito all'udienza del 12 gennaio 2018, alle ore 10:30, decreto regolarmente notificato al deferito con allegato l'atto di deferimento emesso dal Procuratore federale.

All'udienza del 12 gennaio 2018, il presidente del Tribunale federale, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava aperto il dibattimento. Assente il deferito.

All'esito della discussione, il Procuratore federale chiedeva applicarsi la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6.

All'esito dell'udienza, il presidente del Tribunale federale, sentito il Procuratore federale, letti gli atti, dava lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente dagli atti raccolti dal Procuratore federale nel corso delle indagini ed acquisiti nel corso dell'udienza dibattimentale.

La riconducibilità delle frasi oggetto di incolpazione al deferito risulta evidente considerato che sia nella memoria difensiva del 22 novembre u.s. che nella pec inviata il 1° dicembre u.s. lo stesso rivendica le frasi offensive ritenendole espressione della libertà di parola.

In tale ultima missiva Castellini, nel giustificare la propria assenza all'udienza dibattimentale del 12.1.2018, rivolge frasi offensive anche nei confronti di questo Tribunale federale, affermando: "Voi avete tempo da perdere io no quindi fate voi".

Tenuto, pertanto, conto della condotta tenuta dal deferito anche successivamente all'infrazione, si ritiene di escludere la possibilità di concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 45.2 R.d.G..

Considerata la gravità del fatto oggetto di incolpazione e la condotta tenuta dal deferito, si ritiene dunque proporzionata la pena della sanzione del ritiro della tessera per mesi 6 (sei).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 29, 42.1 e 93 del Regolamento di Giustizia,

dichiara :


CASTELLINI Ivan, nato il 2.08.1970 a Castel Goffredo (MN) ed ivi residente alla via Strada Caselle, 13/b, tesserato FMI con il M.C. "RMU RACING" con tessera n. 17060244;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6 (sei), con fine pena il 12 luglio 2018.

Depositata il 16 gennaio 2018


Avv. Gloria Brancher

Giudice estensore



Avv. Luigi Musolino

Presidente T. F.



Il presente provvedimento sia comunicato a :

Castellini Ivan;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Licenze F.M.I.;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Ufficio Velocità F.M.I.;

Co. Re. Emilia Romagna;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.